

IMAGOARS - CENTRO TRANSNAZIONALE DELLE ARTI VISIVE

Art. 1

E' stata costituita una associazione denominata **CENTRO TRANSNAZIONALE DELLE ARTI VISIVE** con sede in Cannaregio 2805/a – Venezia. L'associazione non ha fine di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2

L'associazione ha lo scopo di:

- a) Promuovere l'attuazione di progetti multimediali che comprendono: installazioni, performance, mostre d'arte in generale ed attività ad esse collegate.
- b) Affermare la qualità artistico-culturale mediante la pubblicazione e la storicizzazione delle opere d'arte attraverso progetti nazionali ed internazionali, pubblicazioni, archiviazioni, promozioni delle attività artistiche attraverso scambi nazionali e internazionali tra enti, scuole artistiche pubbliche e private e quant'altro possa esser coerente con lo scopo dell'associazione.
- c) Favorire la comunicazione degli artisti che privilegiano il net-work oltre alle altre forme di interazione artistica attraverso una galleria virtuale dove, previa selezione da parte dell'associazione, saranno esposte le opere e collocate nel sito WEB dell'associazione.
- d) L'esposizione è subordinata al versamento della quota associativa.

Art. 3

L'associazione è composta da soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Soci ordinari, sono coloro che perseguono gli scopi descritti agli art. 1 – 2 – 3 e possono essere persone fisiche e giuridiche che attraverso il pagamento di una quota annuale, stabilita dall'assemblea degli associati, da diritto al voto per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione e a partecipare, se eletti, agli stessi.

Alla scadenza del 30 giugno di ogni anno, il socio ordinario è tenuto a rinnovare la tessera. I soci sostenitori dovranno versare una quota superiore a quella del socio ordinario. Il socio onorario verrà nominato dall'assemblea generale dei soci per meriti particolari.

Art. 4

La qualità di socio si perde:

- a) Per dimissioni
- b) Per decadenza
- c) Per esclusione

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo.

La decadenza si verifica per la non osservanza delle norme relative al socio ordinario.

L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che non osservi le disposizioni del presente statuto o che arrechi grave danno morale o materiale all'associazione.

Il socio dimissionario e/o escluso, non ha diritto al rimborso della quota annuale.

Art. 5

Organi dell'associazione:

- a) Assemblea dei soci: formata da tutti i soci (fondatori, ordinari e sostenitori hanno diritto al voto).
- b) Consiglio direttivo: formato da tre soci eletti a maggioranza relativa dall'assemblea, oltre all'amministratore unico membro di diritto. La durata della carica è di anni 1 rinnovabili.
- c) Amministratore unico: Eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza relativa. La durata della carica è di anni 1 rinnovabili.

Art. 6

L'assemblea ordinaria dei soci a cadenza annuale ha i seguenti scopi:

- a) Approvazione bilanci.
- b) Relazioni annuali del consiglio direttivo.
- c) Deliberare l'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 7

Assemblea straordinaria:

Può essere richiesta da almeno 2 soci ordinari o sostenitori indicando l'ordine del giorno con motivazione scritta.

Art. 8

Convocazione assemblea ordinaria.

Deve essere comunicata almeno 20 giorni prima della data di convocazione con all'ordine del giorno: il bilancio consuntivo e preventivo e altri punti che potranno essere proposti dal consiglio direttivo.

Nella stessa assemblea verranno votate il rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea deve nominare un segretario che ha il compito di scrivere il verbale che dovrà essere inviato a tutti i soci.

I verbali devono essere conservati su apposito registro oltre allo schedario dei soci e l'archivio dei dati.

Art. 9

L'assemblea dei soci.

In prima convocazione, è valida se sono presenti (anche con delega) il 50% degli aventi diritto al voto, nel caso non si raggiunga la maggioranza, verrà convocata una seconda assemblea e in questo caso verrà considerata valida con almeno 1/3 (anche con delega) dei soci.

I membri in carica del consiglio direttivo, non possono ricevere deleghe.

Art. 10

Compito del consiglio direttivo.

Attuare le delibere dell'assemblea dei soci con almeno due presenze su quattro.

Art. 11

L'amministratore unico gestisce i fondi dell'associazione e redige il bilancio annuale consuntivo e preventivo che e verrà sottoposto all'assemblea ordinaria dei soci per la sua approvazione.

Art. 12

Il patrimonio dell'associazione è formato dai contributi dei privati e degli enti, dalle quote associative nonché da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario.

Art. 13

La modifica del presente statuto può essere proposta con deliberazione del direttivo, oppure, da 1/3 dei soci ordinari, che sarà votata in un'assemblea straordinari dai soci aventi diritto al voto.

La modifica deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei soci.

Art. 14

L'associazione viene dichiarata sciolta qualora la maggioranza qualificata (2/3 dei soci) ne decreta lo scioglimento e il patrimonio residuo sarà destinato ad uno o più scopi affini a quelli dell'associazione.